

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Torre San Giorgio intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
5. Vista la delibera della Giunta n. 80 del 21/12/2022 con la quale veniva approvato il presente bando

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta ad € 14.173,00 (quattordicimilacentosettantatre/00) a valere sulla quota dell' annualità 2021 di cui al DPCM sopra citato.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per ciascuna impresa candidata e ammessa.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
5. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
6. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
8. Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Torre San Giorgio che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti i quali, in caso di mancata erogazione/concessione del contributo, non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese di cui al Decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, svolte in ambito commerciale e artigianale nel Comune di Torre San Giorgio, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità

operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Torre San Giorgio;

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- in regola con i pagamenti dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune di Torre San Giorgio;
- in regola con il versamento dei contributi (cosiddetta regolarità contributiva);

In caso di impresa beneficiaria di contributo non in regola con i pagamenti dei tributi locali e/o con il versamento dei contributi, l'erogazione dello stesso avverrà solo a seguito della regolarizzazione dell'impresa beneficiaria.

*Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

* Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Art. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 3 saranno rivolte in particolar modo:

- a) a sostegno delle spese di gestione, (Bollette luce, gas, pos bancario, canone locazione di apparecchiature, bollette telefoniche e canone connessione internet, canone locazione locali, rate di mutui bancari) sostenute nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- b) per finanziare iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato secondo i seguenti criteri:

➤ SPESE DI GESTIONE E INVESTIMENTO

Spese di gestione e investimento sostenute nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 regolarmente rendicontate e documentate.

Il fondo sarà ripartito interamente tra i richiedenti aventi diritto. La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore al 100 % (cento per cento) della spesa sostenuta dichiarata e documentata. Qualora la somma a disposizione dell'amministrazione fosse inferiore alle spese complessivamente sostenute dichiarate e documentate dai richiedenti, si provvederà ad una riduzione proporzionale delle somme devolute a fondo perduto tra tutti gli aventi diritto.

In ogni caso, i richiedenti all'atto di presentazione della domanda dovranno rendicontare spese di gestione e/o investimento nella misura minima di € 1.000 e nella misura massima di € 3.000,00.

Ad ogni richiedente avente diritto verrà assegnato un contributo a fondo perduto pari a € 1.000,00 ovvero il 100% della misura minima rendicontata.

Per l'assegnazione della somma eccedente, si provvederà secondo il criterio descritto in precedenza qualora la somma a disposizione dell'amministrazione fosse insufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto. Nel caso in cui la somma a disposizione dell'amministrazione fosse eccedente le richieste degli aventi diritto si provvederà a soddisfare le richieste pari al 100% del rendicontato.

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza in carta semplice al Comune secondo i Modelli Allegato A e B, parti integranti e sostanziali del presente avviso.
2. L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del 31 gennaio 2023** attraverso una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Torre San Giorgio, negli orari di apertura al pubblico.
 - inviata a mezzo pec.

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

3. Le domande di contributo dovranno contenere:
 - Istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta secondo i modelli Allegato A e B
 - documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
 - Relazione illustrativa contenente la descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente bando, avendo cura di evidenziare il costo complessivo sostenuto. La relazione deve essere corredata da idonee pezze giustificative.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità,

anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
7. Non potranno essere accolte le domande:
 - predisposte su modelli difforni dagli allegati A e B al presente bando;
 - presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
8. Il Comune di Torre San Giorgio non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, saranno curati direttamente dal Comune di Torre San Giorgio.
2. Nel corso della fase istruttoria, si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario e possibile, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
4. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, si procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.
5. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune secondo le normative vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
6. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
7. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP)

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito della trasmissione della documentazione attestante la spesa sostenuta, qualora non già allegate all'istanza di contributo.
2. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Art. 10 – CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile è la Sig.ra Barbara Verna, Istruttore Finanziario Contabile dell'Ufficio Finanziario del Comune di Torre San Giorgio, mail: serviziofinanziario@comune.torresangiorgio.cn.it – tel: 0712.96012.
2. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torre San Giorgio.

Art. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre San Giorgio, telefono: 0172.96012 - indirizzo di posta elettronica: comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Torre San Giorgio è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Torre San Giorgio;
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Torre San Giorgio che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di

annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

IL SINDACO

Daniele Giorgio ARNOLFO

